



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Sviluppo Economico - Promozione della Città - Sport n° 57 del 01/03/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Retrocessione del lotto artigianale n. 109 al patrimonio comunale.

Il Redattore: Leonardi Margherita

Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 19/12/2003 e ss. mm. e ii. (deliberazioni del Consiglio Comunale n. 50 del 06/12/2005, n. 95 del 11/11/2010 e n. 46 del 01/07/2014) è stato approvato il Regolamento per l'assegnazione dei lotti della Zona Artigianale di Ragusa;

Considerato che la ditta individuale "Extempora srl" con sede in Ragusa via G. Di Vittorio n. 63 P. IVA 01172010884:

- con Determinazione Dirigenziale n. 84/XI del 23/09/2004 (Ann. Reg. Gen. n. 2027 del 23/09/2004), è stata inserita utilmente nella graduatoria di assegnazione dei lotti nella zona artigianale di C.da Mugno ai sensi dell'art. 6 del citato Regolamento di cui alla Deliberazione di C.C. n. 57/2003;
- con Determinazione Dirigenziale n. 34/XI del 04/04/2005 (Ann. Reg. Gen. n. 693 del 08/04/2005), è stato assegnato alla ditta in parola il lotto n. 109 della zona artigianale di complessivi mq 498, registrato al Catasto Terreni di Ragusa al foglio 99 particella 648;
- a seguito della definizione della procedura di assegnazione, ha provveduto a versare l'importo di € 309,75 quale caparra confirmatoria, pari al 20% del costo dell'area, fissato in € 3,11/mq e, successivamente, è stato sottoscritto l'atto pubblico di concessione per il trasferimento definitivo di proprietà del lotto artigianale n. 109 presso il Notaio Giovanna Falco in data 20/02/2007, numero di repertorio 24336, n. di raccolta 7978, registrato a Ragusa il 22/03/2007 al n. 673 corrispondendo il saldo di € 1.239,03 pari all'80% del costo del lotto, pari ad € 1.548,78;

Rilevato che l'art. 25 del Regolamento per l'assegnazione dei lotti nella zona artigianale approvato con Deliberazione del C.C. n. 57/2003 e ss. mm. e ii. Prevede, al comma 1, (corrispondente all'art. 6 del citato atto n. rep. 24336/2007 di cessione in proprietà del lotto) che "il concessionario dovrà rispettare i termini fissati nella concessione edilizia per l'inizio e l'ultimazione delle opere, nonché quelli eventualmente assegnati con ordinanze dirigenziali" e al comma 3 (corrispondente all'art. 8 del citato atto di cessione in proprietà del lotto) che "l'inosservanza dei termini comunque prorogati, fissati per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché di quelli assegnati con eventuali ordinanze sindacali, comporterà l'automatica risoluzione del contratto di compravendita per colpa e in danno del concessionario";

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 163/Sett. XI del 23/12/2011 (Ann. Reg. Gen. n. 2394 del 30/12/2011) con la quale:

- è stata revocata l'assegnazione del lotto n. 109 alla ditta Extempora srl avvenuta con Determinazione Dirigenziale n. 693/2005;
- è stata dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita del citato lotto n. 109 stipulato in data 20/02/2007;
- è stato disposto di retrocedere al patrimonio disponibile del Comune l'area di mq 498 riportata al NCT del Comune di Ragusa foglio 99 particella 648;
- è stato disposto di trascrivere la citata Determinazione Dirigenziale n. 2394/2011 presso la Conservatoria dei RR.II. di Ragusa con annotazione a margine dell'atto di vendita risolto;
- è stato disposto di rimborsare la somma di € 774,39 pari al 50% del prezzo dell'importo complessivo corrisposto dalla ditta per l'acquisto del suolo in parola, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 95 dell'11/11/2010;

Richiamata la nota prot. n. 4018 del 13/01/2012 con la quale è stata notificata alla ditta Extempora srl l'adozione del provvedimento citato;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 299/Sett. VII del 17/11/2014 (Ann. Reg. Gen. n. 2308 del 02/12/2014) è stato disposto di restituire alla ditta Extempora srl, al momento della stipula dell'atto di reintegro del lotto in parola, la somma di € 1.239,02 pari all'80% del prezzo di acquisto del lotto n. 109 in luogo del 50% precedentemente definito con Determinazione Dirigenziale n. 2394/2011, in applicazione di quanto riportato nell'art. 8 dell'atto di concessione e regolamentazione della cessione in proprietà dell'area, ovvero della versione del Regolamento vigente al momento della stipula dell'atto di vendita;

Dato atto altresì che con la citata Determinazione Dirigenziale n. 2308/2014 è stata impegnata la somma di € 1.239,02 sul capitolo 2499 codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.999 (residui bilancio 2014) imp. 1019/2014;

Richiamate le Determinazioni Dirigenziali n. 1431 del 15/07/2015 e n. 1659 del 10/08/2015 di approvazione del bando per la selezione delle ditte ammissibili all'assegnazione delle aree della zona artigianale di Ragusa;

Considerato che tra gli stacchi di terreno inseriti nel citato bando per l'assegnazione risulta anche il lotto n. 109;

Dato atto che:

- la superficie utilizzabile del lotto in parola è pari al 90% a causa dell'attraversamento di una faglia tettonica che non ne consente il pieno utilizzo per la realizzazione di un opificio;
- nel suddetto bando il lotto n. 109 è stato accorpato al lotto n. 108, di superficie complessiva di mq 532 riportata al NCT del Comune di Ragusa al foglio 99 particella 647;
- a seguito dell'espletamento delle procedure selettive di cui al citato bando, i suddetti lotti sono stati assegnati congiuntamente alla Ditta Rgcartronik srl ai sensi delle Determinazioni Dirigenziali n. 300 del 22/02/2016 e n. 113 del 31/01/2017;
- con Determinazione Dirigenziale n. 720 del 24/04/2018, è stata disposta la revoca dell'assegnazione dei lotti 108 e 109 alla ditta Rgcartronik srl stante il mancato adempimento degli obblighi in capo alla stessa ditta previsti dagli artt. 13 e 14 del Regolamento di assegnazione dei lotti della zona artigianale (approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 dell'1/07/2014) ovvero di provvedere alla stipula dell'atto pubblico di trasferimento della proprietà del lotto e presentare il progetto dell'opificio al SUAP entro 120 giorni dall'atto di impegno sottoscritto in data 27/12/2016;

Considerato che occorre procedere al trasferimento della proprietà del lotto n. 109 mediante stipula di atto pubblico di retrocessione al patrimonio disponibile comunale, stante che la proprietà dell'area risulta ancora in capo alla ditta Extempora srl;

Constatato che, per procedere alla retrocessione dell'area citata, mediante stipula dell'atto pubblico di reintegro, secondo le modalità previste dall'art. 8 dell'atto pubblico di trasferimento stipulato con la ditta Extempora srl in data 20/02/2007 n. di repertorio 24336, si dovrà restituire la somma pari all'80% del prezzo di acquisto del lotto n. 109, trattenendo il 20% del costo dell'area a titolo di penale, salvo i maggiori danni;

Ritenuto pertanto di prevedere di restituire alla citata ditta Extempora srl, a seguito della stipula dell'atto di retrocessione del lotto n. 109, la somma che potrà derivare dalla differenza tra € 1.239,03, corrispondente

all'80% del prezzo di acquisto del lotto in parola, e le somme, ancora da quantificare, a carico della predetta ditta, necessarie per la registrazione all'Agenzia delle Entrate e per la trascrizione all'Agenzia del Territorio dell'atto di retrocessione e al netto dei diritti di rogito;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26.09.2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;

- la deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017;

Visto l'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;

Considerato che la materia, oggetto del provvedimento, rientra tra le competenze dei Dirigenti, indicate all'art. 47 (Compiti dei Dirigenti) dello Statuto Comunale;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente atto nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Avvisi pubblici" ai sensi dell'art. 37, comma 1, 2 del D. Lgs n. 33/13;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **Procedere** alla stipula dell'atto pubblico di retrocessione al patrimonio disponibile del Comune di Ragusa del lotto n. 109 di complessivi mq 498, riportati nel Catasto Terreni di Ragusa al Foglio 99 particella 648, assegnato giusta Determinazione Dirigenziale n. 693 del 08/04/2005 alla ditta Extempora srl e trasferito con atto n. 24336 di repertorio stipulato dal notaio Giovanna Falco in data 20/02/2007;
2. **Dare atto** che la somma di € 309,75, pari al 20 % del costo dell'area di cui la precedente punto è trattenuta a titolo di penale, salvo i maggiori danni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del sopra menzionato atto, per l'inosservanza dei termini fissati per l'inizio e l'ultimazione dei lavori di realizzazione dell'opificio artigianale nel lotto citato;
3. **Provvedere** per le finalità del regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 57 del 2003 e ss. mm. e ii., alla trascrizione dell'atto di retrocessione presso l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia del Territorio di Ragusa con annotazione a margine dell'atto di vendita risolto nei registri del Catasto e della Conservatoria RR. II.;
4. **Dare atto** che, a seguito della stipula dell'atto di retrocessione del lotto n. 109 al patrimonio disponibile del Comune, si procederà a restituire alla ditta la somma che potrà derivare dalla differenza tra la somma di € 1.239,02, corrispondente all'80 % del costo del lotto di cui al precedente punto 1, e la somma, ancora da quantificare, a carico della ditta, necessaria per la registrazione e trascrizione dell'atto di retrocessione presso l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia del Territorio di Ragusa con annotazione a margine dell'atto di vendita risolto nei registri del Catasto e della Conservatoria RR. II., e al netto della somma per l'assolvimento dei diritti di rogito;
5. **Dare atto** che la somma di € 1.239,03 di cui al superiore punto 4 risulta già impegnata con Determinazione Dirigenziale n. 2308 del 02/12/2014 sul capitolo 2499 codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.999 (residui bilancio 2014) imp. 1019/2014, esigibilità 2019;
6. **Dare atto** che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;

7. **Dare atto** che la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Margherita Leonardi;

Dare atto che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere pubblicata nel sito ufficiale del Comune di Ragusa nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Avvisi Pubblici", ai sensi dell'art. 37, comma 1, 2 del D. Lgs n. 33/13.

Ragusa, 01/03/2019

Dirigente
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale